

Tajana Marco
commercialista
revisore contabile

Barlocco Marco
commercialista
revisore contabile

Galluccio Francesco
commercialista
revisore contabile

20025 Legnano (MI)
Via XX Settembre, 34

20122 Milano
Viale Bianca Maria, 3

Tel 0331595613
Fax 0331595713
studio@tbgstudio.it

CF 10168770963
PI 10168770963



Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo informarLa che con il provvedimento 351449 pubblicato il giorno 11 novembre 2020, l'Agenzia delle entrate ha modificato le precedenti regole individuate con il provvedimento 739122 del 31 ottobre 2019, permettendo anche ai soggetti che inviano i dati al Sistema tessera sanitaria, di inserire in alternativa al codice fiscale il codice lotteria che consente di partecipare alle estrazioni. L'avvio della lotteria è previsto dal 1° gennaio 2021 (salvo proroghe).

Il provvedimento dello scorso anno (e successive modifiche) non consentiva ai soggetti tenuti all'invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria (TS) di trasmettere i dati necessari all'attuazione della lotteria. Le guide fiscali in tema di lotteria degli scontrini avevano pubblicizzato che nella prima fase di partenza della lotteria, gli ottici (al pari di farmacie, parafarmacie etc.) non sarebbero stati coinvolti.

Il nuovo provvedimento, a meno di due mesi dalla partenza della lotteria, modifica la precedente disposizione e stabilisce che:

- **“1.2 I dati dei corrispettivi riferiti alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali il cliente consumatore finale richiede all'esercente l'acquisizione del proprio codice fiscale non possono partecipare alla lotteria di cui all'articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.**

Al riguardo, i Registratori Telematici possono memorizzare esclusivamente in via alternativa il codice

fiscale o il codice lotteria nella fase di registrazione dei dati dei corrispettivi della singola operazione commerciale realizzata.”

Le motivazioni di questa modifica, per l’Agenzia delle entrate, vanno ricercate nel concedere la possibilità anche ai soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria di trasmettere i dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria esclusivamente alle operazioni per le quali il cliente consumatore finale richiede all’ottico l’acquisizione del codice lotteria in alternativa al codice fiscale.

In conclusione, non possono partecipare alla lotteria degli scontrini le cessioni di beni e servizi che danno luogo alla detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi. In questi casi, il cliente, fornendo il suo codice fiscale, sceglie di usufruire della detrazione e di non partecipare alla lotteria.

Il cliente che invece, all’atto di vendita, fornisce il suo codice lotteria, rinuncia alla detrazione fiscale (riservata solo a quei beni e servizi che danno diritto alle detrazioni fiscali) e permette l’invio dei dati al sistema della lotteria degli scontrini.

A questo punto non resta che abilitare i propri registratori telematici a memorizzare soltanto uno dei due codici comunicati dal cliente.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

TBG STUDIO